



Il rapporto tra accettazione con beneficio e inventario

Michele Ferrario

Dottorando di ricerca in Diritto privato e commerciale

SINTESI

a) Il beneficio di inventario e la limitazione di responsabilità secondo l'orientamento tradizionale

Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, e secondo parte della dottrina, colui che accetti l'eredità con beneficio di inventario, consegue la limitazione di responsabilità, da subito, indipendentemente dalla redazione dell'inventario.

b) Una recente pronuncia della Cassazione introduce una nuova tesi

Una recente pronuncia della Suprema Corte aderisce ad una diversa tesi, in base a cui l'accettazione con benefi-

cio costituisce una fattispecie complessa, a formazione progressiva. Di conseguenza, colui che accetti, invocando il beneficio, non consegue la qualità di erede, finché non è avvenuta la redazione dell'inventario.

c) Le conseguenze delle due tesi

Dall'accoglimento dell'una o dell'altra teoria, derivano conseguenze in ambito probatorio, in relazione ai poteri di amministrazione in capo all'accettante, nonché sulla determinazione del momento, in cui gli incapaci e le persone giuridiche conseguono la qualità ereditaria.

» SOMMARIO

1. Il problema: il momento di acquisto del beneficio
2. L'orientamento tradizionale
3. Il nuovo orientamento della Suprema Corte
4. Le conseguenze. In particolare, l'accettazione da parte delle persone giuridiche e degli incapaci

1. Il problema: il momento di acquisto del beneficio

Il codice civile non precisa il momento in cui il chiamato, che accetti l'eredità con beneficio di inventario, diventa erede con la limitazione di responsabilità *intra vires hereditatis*⁽¹⁾. La legge fissa il mo-

mento giuridico, da cui decorrono, retroattivamente, gli effetti dell'accettazione in genere, ossia l'apertura della successione. Non è precisato, però, il momento, a partire dal quale operi il beneficio.

La separazione, tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede beneficiato, può essere una situa-

⁽¹⁾ In generale, sull'accettazione con beneficio d'inventario, v., in dottrina, L.V. MOSCARINI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. dir.*, V., Milano, 1959, 124 ss.; A. RAVAZZONI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988; G. CATTANEO, *Inventario*, in *Dig. civ.*, X, Torino, 1993, 155 ss.; A. ZACCARIA, *Rapporti obbligatori e beneficio di inventario. Tipologie e discipline dell'attuazione*,

Torino, 1994, *passim*; R. BRAMA, *Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario*, Milano 1995, 2^a ed., *passim*; M. DI MARZIO, *I procedimenti di successione: vendita dei beni ereditari, fissazione dei termini, sigillazione, inventario, eredità giacente*, Milano, 2002, *passim*; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 2^a ed., Torino, 2003, 88 ss.

zione provvisoria, qualora l'accettante con beneficio decada dallo stesso, ed è comunque destinata a terminare, naturalmente, poiché prima o poi avvie ne la confusione, tra i medesimi. Non sembra ipotizzabile un periodo, successivo all'accettazione dell'eredità, in cui la scelta circa il beneficio rimanga sospesa. Il chiamato non può accettare, riservandosi uno spazio di tempo, per scegliere tra essere erede con lo schermo del beneficio d'inventario, oppure senza di esso (può scegliere solo di rinunciare al beneficio, dopo averlo conseguito).

Si pone il problema, allora, di determinare il momento, in cui il chiamato diviene erede, il che equivale a dire il momento in cui egli consegue il beneficio della limitazione di responsabilità. L'alternativa è tra il momento in cui è formalizzata la dichiarazione di accettazione con beneficio e il momento in cui l'inventario è stato eseguito; o meglio, il momento in cui tale dichiarazione e l'inventario siano stati entrambi effettuati, indipendentemente dal loro ordine cronologico.

In verità, è stato discusso, in passato, se l'accettazione di eredità e la dichiarazione di voler beneficiare della responsabilità *intra vires hereditatis* fossero due atti distinti e potessero, conseguentemente, compiersi in momenti differenti.

Secondo una tesi, così detta processualistica, essi sarebbero due negozi separati, ciascuno con propri effetti: l'accettazione comporterebbe solo l'acquisto dell'eredità, mentre la dichiarazione di beneficio determinerebbe la limitazione di responsabilità⁽²⁾. Seguendo questa teoria, il conseguimento del beneficio avverrebbe in un momento diverso, da quello dell'accettazione (potendo essere essa non con stuale alla dichiarazione di beneficio), e della redazione dell'inventario (che seguisse l'accettazione). Quindi, sarebbe riconosciuto un periodo di riflessione, in favore di un soggetto già erede, per scegliere il tipo di responsabilità. L'opinione dominante ritiene, comunque, che si tratti di un atto unitario.

Sotto la vigenza del Codice civile del 1865, si rite neva che il beneficio costituisse l'unica condizione, cui poteva sottoporsi l'atto di accettazione, consentita dalla legge, ossia la condizione di conseguire la limitazione di responsabilità⁽³⁾.

Oggi, si ritiene che vi sia un'unica dichiarazione inscindibile, a contenuto complesso, pur rifiutandosi l'idea dell'accettazione condizionata, dal momento che l'evento dedotto non è futuro, né incerto, e che la decadenza dal beneficio non comporta il venire meno dell'acquisto (dell'eredità), a differenza di quanto avverrebbe in caso di avveramento di una condizione risolutiva⁽⁴⁾.

2. L'orientamento tradizionale

Parte della dottrina⁽⁵⁾ e la giurisprudenza prevalente⁽⁶⁾ ritengono che l'accettazione, con l'espressa invocazione del beneficio di inventario, sia sufficiente a produrre la limitazione di responsabilità e ad evitare la confusione tra i patrimoni, indipendentemente dalla redazione dell'inventario. Il chiamato diventa erede, quindi, e da subito consegue il beneficio.

Secondo questa tesi, qualora non sia redatto l'inventario, entro i termini di legge, l'erede decade dal beneficio e diviene erede puro e semplice, con effetti che retroagiscono all'apertura della successione.

A sostegno di questa tesi, si evidenzia l'identità di funzione tra l'inventario e gli altri comportamenti, la cui omissione o violazione determinano la decadenza dal beneficio, e che sono contemplati dall'art. 505 c.c. (ossia ipotesi di mancata osservanza delle norme sulla liquidazione o dei termini ivi previsti). In sostanza, tutte le norme procedurali, sull'eredità beneficiata, comprese quella sulla redazione dell'inventario, sarebbero previste a tutela dei creditori ereditari e dei legatari, e ciò giustificherebbe la medesima conseguenza, in caso di loro violazione, ossia il venir meno della responsabilità *intra vires hereditatis*⁽⁷⁾.

Che la *ratio* dell'inventario sia di garantire la non dispersione dei beni ereditari, nell'interesse dei creditori ereditari e dei legatari, è anche confermato – si osserva – dalla circostanza che l'inventario può essere compiuto, anche dopo il decorso del termine prescrizionale del diritto di accettare l'eredità: ai sensi dell'art. 487, 1º co., c.c., per evitare la decorrenza della prescrizione, è sufficiente la dichiarazione di accettazione, nel termine decennale, e non anche la redazione dell'inventario⁽⁸⁾.

La legge
non determina
il momento
di fatto
in cui l'erede
acquista
il beneficio della
responsabilità

(2) C. VOCINO, *Inventario (beneficio di) (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, 15 ss.; nonché C. VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio di inventario*, Milano, 1942, *passim*.

(3) Per tutti, v. L. COVIELLO, *Delle successioni, parte generale*, Napoli, 1935, 117 ss.

(4) Tra i molti, v. L.V. MOSCARINI, *op. cit.*, 124 ss.; G. GROSSO e G. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, XII, 1, Torino, 1977, 261.

(5) U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, *L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità*, Milano, 1969, 2ª ed., 140; G. GROSSO e G. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, XII, 1, Torino, 1977, 162; L. FERRI, *Successioni in generale. Libro secondo, Delle successioni*, in *Comm. Scialoja e Branca*, artt. 456-511., Bologna-Roma, 1997, 3ª ed., 334.

(6) Cass., 26.7.1971, n. 2490, in *Giust. civ.*, 1972, I, 334; Cass., 22.1.1977, n. 329, in *Foro it.*, 1977, I, 637, e in *Giur. it.*, 1978, I, 881, con nota di G. AZZARITI, *Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario*; Cass., 20.5.1980, n. 3308, in *Foro it.*, 1980, I, 2499, e in *Giust. civ.*, 1980, I, 2184; Cass., 10.12.1984, n. 6478, in *Foro it.*, 1985, I, 2325, e in *Vita notarile*, 1985, 236; Cass., 27.2.1995, n. 2276, in *Vita notarile*, 1996, 256. La stessa ricostruzione è accolta, indirettamente, da Cass., 2.3.1987, n. 2198, in *Rep. Foro it.*, 1987, *Successione ereditaria*, n. 55; Cass., 10.11.1993, n. 11084, in *Vita notarile*, 1994, 792; Cass., 1.4.1995, n. 3842, in *Mass. Foro it.*, 1995, 479.

(7) Così, Cass., 22.1.1977, n. 329, cit., 638.

(8) G. GROSSO e G. BURDESE, cit., 262

Secondo
un recente
orientamento,
l'accettazione
beneficiata
costituisce
una fattispecie
a formazione
progressiva

Di conseguenza, la mancata redazione dell'inventario deve assimilarsi alle ipotesi di decaduta dal medesimo, anche se essa non è prevista tra queste, nell'art. 505 c.c., e nonostante gli artt. 485 e 487 c.c. non affermino espressamente che l'erede, che non compia nei termini l'inventario, decada dal beneficio, bensì si limitino a prevedere che egli "è considerato erede puro e semplice". In conclusione, l'erede conseguo la limitazione di responsabilità e, successivamente, egli la perde. Si argomenta, inoltre, dall'inammissibilità, nel nostro sistema successorio, di un periodo in cui non sia definito il tipo di responsabilità, cui soggiace l'erede, come avverrebbe se si ammettesse uno scarto temporale tra l'accettazione e l'operatività del beneficio⁽⁹⁾.

Del resto, l'idoneità della sola dichiarazione di accettazione, a produrre l'acquisto della qualità ereditaria, si desumerebbe dall'art. 488, 1º co., c.c. Il chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditari, nel termine fissato dal giudice, a seguito di un'actio *interrogatoria*, deve compiere anche l'inventario, ma se compie solo la dichiarazione di accettazione, ciò è sufficiente a renderlo erede puro e semplice⁽¹⁰⁾.

La giurisprudenza si è pronunciata, sul rapporto tra accettazione con beneficio ed inventario, essenzialmente nella prospettiva probatoria. Ritenuto che l'erede consegua il beneficio fin dall'accettazione, indipendentemente dalla redazione dell'inventario, i giudici ne hanno dedotto che la prova della mancanza dell'inventario medesimo gravi sui creditori esecutanti, mentre l'erede, che voglia opporre la limitazione di responsabilità, debba provare solo di aver compiuto la dichiarazione, contenente l'invocazione del beneficio.

Inoltre, se la mancata redazione dell'inventario costituisce una causa di decaduta dal beneficio, in senso proprio, essa non può essere fatta valere dai coeredi e dai creditori personali dell'erede, ma solo

dai creditori del defunto e dai legatari, ai sensi dell'art. 505, ult. co., c.c.⁽¹¹⁾

3. Il nuovo orientamento della Suprema Corte

Parte della dottrina⁽¹²⁾ e della giurisprudenza di merito⁽¹³⁾ ritenuto che l'inventario si inserisca in una fattispecie a formazione progressiva. **Affinché il chiamato possa considerarsi erede beneficiato, non è considerata sufficiente la sola dichiarazione di accettazione, essendo necessaria anche la redazione dell'inventario.** I due elementi possono realizzarsi anche in momenti diversi, non trattandosi di un negozio giuridico complesso, bensì, appunto, di una fattispecie progressiva. L'inventario potrebbe essere eseguito, quindi, sia prima sia dopo la dichiarazione formale di accettazione, davanti al notaio o al cancelliere.

In alcuni precedenti di legittimità, questa soluzione sembra essere accolta, in via indiretta⁽¹⁴⁾.

Di recente, la Suprema Corte si è pronunciata in questo senso, per la prima volta, a quanto consta, assumendo questa ricostruzione quale *ratio decidendi*⁽¹⁵⁾.

Gli argomenti utilizzati trovano tutti riscontro in regole normative.

Si osserva che le ipotesi di decaduta dal beneficio, previste dalla legge (nell'art. 505 c.c., e negli [artt. 493 e 494 c.c.](#)), non si applicano in via analogica, secondo l'opinione corrente⁽¹⁶⁾. Non può desumersi, quindi, la presenza di una causa di decaduta, in norme che non la prevedano espressamente.

Ebbene, la mancata redazione dell'inventario non è contemplata, nelle norme testè citate, né è prevista, *expressis verbis*, negli artt. 485 e 487 c.c., poiché in essi la legge si limita ad affermare che il chiamato, che non compia nei termini l'inventario, "è considerato erede puro e semplice".

Inoltre, si sottolinea che la "sanzione" della decaduta dal beneficio è prevista, di regola, in corrispondenza di comportamenti dell'erede, che afferi-

(⁹) Cass., 22.1.1977, n. 329, cit., 638. *Contra*, Cass., 15.7. 2003, n. 11030, in *Riv. notariato*, 2004, II, 778, secondo cui un periodo di sospensione di tal genere non è incompatibile col sistema delle successioni, dal momento che si riscontra nell'eredità giacente, che può perdurare anche a lungo.

(¹⁰) L. FERRI, *op. cit.*, 335.

(¹¹) G. AZZARITI, *Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario*, cit., 882.

(¹²) A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale: Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1961, 2^a ed., 193; L. COVIELLO jr., *Diritto successorio (Corso di lezioni)*, Bari, 1962, 423; F. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, 467; G. AZZARITI, *Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario*, cit., 881 ss.; P. LOREFICE, *L'accettazione con beneficio di inventario*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, 272.

(¹³) App. Roma, 9.7.1962, in *Rep. Foro it.*, 1962, *Successione legittima o testamentaria*, n. 36; Trib. Firenze, 10.1.1958, in *Giur. toscana*, 1958, 522.

(¹⁴) Cass., 24.7.2000, n. 9648, in *Rep. Foro it.*, 2000, *Successione ereditaria*, nn. 73-75; Cass., 29.9.2004, n. 19598, in *Riv. notariato*, 2005, II, 387, con nota di G. MARGIOTTA, *Sulla necessità per le*

persone giuridiche di accettare con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione

, in cui i giudici hanno stabilito che, qualora la persona giuridica accettati, ma non esegua l'inventario, nei termini di legge, si deve escludere la sussistenza di alcuna accettazione.

(¹⁵) Cass., 15.7.2003, n. 11030, cit., 776 ss., con nota di G. MUSOLINO, *L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario come negozio-procedimento*. Cfr. Cass., 11.7.1988, n. 4561, in *Rep. Foro it.*, 1988, *Fallimento*, n. 590, secondo cui, qualora il rappresentante legale del minore accetti l'eredità con beneficio, ma non compia l'inventario, nei termini di legge, l'incapace rimane nella posizione di chiamato, e non di erede beneficiato. Cfr., inoltre, Cass., 30.10.1991, n. 11634, in *Rep. Foro it.*, 1991, *Successione ereditaria*, nn. 55 e 61, secondo cui anche quella prevista dall'art. 485 c.c. sarebbe una fattispecie complessa e progressiva, i cui elementi consisterebbero nella delazione, nel possesso, e nella mancata tempestiva redazione dell'inventario. In presenza di tutti questi elementi, opererebbe una forma di accettazione legale dell'eredità.

(¹⁶) Cass., 18.6.1965, n. 1280, in *Giust. civ.*, 1966, I, 148; Trib. Lanusei, 4.1.2001, in *Riv. giur. sarda*, 2001, 811 con nota di A. ROMAGNO, *Accettazione con beneficio di inventario ed esercizio del diritto di voto da parte del socio erede*.

scono alla fase di liquidazione dei beni ereditari (alienazioni senza autorizzazione, mancato rispetto delle modalità e dei termini della liquidazione individuale o concorsuale...) e, quindi, ad un momento successivo alla redazione dell'inventario⁽¹⁷⁾.

L'insussistenza di un ordine cronologico, tra i due elementi (accettazione ed inventario), sarebbe un indice ulteriore della loro appartenenza ad un'unica fattispecie complessa.

L'unico effetto autonomo dell'accettazione consisterebbe nel conseguimento della qualità di erede, in modo definitivo, in base alle regole romanistiche *semel heres semper heres*, ma soltanto dopo il decorso dei termini per redigere l'inventario (per lo meno, nel caso in cui il chiamato accettante non fosse un incapace, né una persona giuridica)⁽¹⁸⁾.

Secondo questa teoria, quindi, il beneficio non viene perso *ex post*, ma non sussiste fin dall'inizio.

Pertanto, fino al compimento dell'inventario, l'accettante non consegue la qualità di erede e rimane chiamato, con tutte le conseguenze relative.

Sul piano probatorio, spetterà all'erede provare la redazione dell'inventario, qualora voglia opporre la limitazione di responsabilità, nei confronti dei creditori.

4. Le conseguenze. In particolare, l'accettazione da parte delle persone giuridiche e degli incapaci

Sul piano della responsabilità patrimoniale, le due teorie esposte non paiono condurre a risultati differenti. In entrambe le ricostruzioni, infatti, colui che accetti l'eredità, invocando il beneficio, può contare su un periodo di tempo (fino alla scadenza dei termini, per redigere l'inventario), durante il quale non opera la confusione del suo patrimonio con quello del defunto. Le conseguenze dell'accoglimento di una o dell'altra teoria non si manifestano, però, solo sul piano probatorio.

Si riscontrano delle differenze, per esempio, in relazione ai poteri di amministrazione.

Si prenda il caso di un curatore dell'eredità giacente, che abbia stipulato un preliminare di vendita, debitamente autorizzato. Può accadere che l'atto definitivo sia destinato a stipularsi in un momento, in cui un chiamato abbia accettato l'eredità con

beneficio, ma non sia avvenuta, ancora, la redazione dell'inventario, né sia scaduto il termine per compierlo.

Secondo l'orientamento tradizionale, l'accettante sarebbe già erede e potrebbe compiere l'atto, avvalendosi dell'autorizzazione già concessa, senza perdere la limitazione di responsabilità. Anzi, avrebbe il dovere di compierlo, perché il curatore cesserebbe dal suo ufficio, ai sensi dell'art. 532 c.c.⁽¹⁹⁾.

Un chiamato, che non avesse compiuto alcuna accettazione, invece, non potrebbe compiere l'atto definitivo, senza diventare erede puro e semplice, in forza dell'art. 460, 3º co., c.c. (secondo cui il chiamato non può compiere atti conservativi o amministrativi, quando è stato nominato un curatore dell'eredità). Nel caso si accogliesse il nuovo orientamento, viceversa, colui che accettasse sarebbe ancora chiamato, fino alla redazione dell'inventario. Per non perdere la possibilità di ottenere la limitazione di responsabilità, egli dovrebbe astenersi dal compiere l'atto definitivo, alla luce della norma appena citata. Certamente, egli non avrebbe un dovere in tal senso.

Particolari conseguenze, dall'accoglimento dell'una o dell'altra teoria, si riscontrano in riferimento alle persone giuridiche e agli incapaci.

La dottrina discute se alle prime si applichi la decadenza dal beneficio⁽²⁰⁾.

La giurisprudenza, scarsa, è in senso favorevole⁽²¹⁾. Per l'opinione tradizionale, la decadenza dal beneficio non comporta la confusione tra i patrimoni, in questo caso, bensì determina il sorgere di un'incapacità giuridica speciale a succedere, in capo alla persona giuridica. Non potendo essa accettare che col beneficio di inventario, la mancata redazione di quest'ultimo, nei termini di legge, costituisce un impedimento giuridico, a livello soggettivo, al conseguimento di una specifica eredità.

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte, invece, non è configurabile una decadenza vera e propria dal beneficio, per le persone giuridiche. Se la fattispecie acquisitiva non può completarsi, l'ente rimane nella posizione di chiamato, fino al decorso della prescrizione del diritto di accettare.

**Il nuovo
orientamento
della Suprema
Corte ha riflessi
sui poteri
di amministrazione
dell'accettante**

⁽¹⁷⁾ Cfr. l'art. 489 c.c., che prevede la decadenza dall'inventario, per la mancata osservanza delle norme sull'eredità beneficiata, e che riguarda solo i soggetti che hanno perso lo stato di incapacità. Mi sembra, però, che non tutte le cause di decadenza riguardino la fase di liquidazione. Si consideri, ad esempio, l'art. 494 c.c., che prevede, quali ipotesi di decadenza dal beneficio, le infedeltà e le omissioni, in sede di redazione dell'inventario.

⁽¹⁸⁾ Cass., 15.7.2003, n. 11030, *cit.*, 777.

⁽¹⁹⁾ L'erede beneficiato, infatti, è titolare di un ufficio di diritto privato, in quanto amministra i propri beni (ereditari), nell'interesse anche di terzi.

⁽²⁰⁾ E. VALSECCHI, *Accettazione dell'eredità e decadenza della persona giuridica dal diritto di accettare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, 965 ss.; A. CICU, *op. cit.*, 825 ss.; L. FERRI, *op.*

cit., 260 ss. *Contra*, G. GROSSO e G. BURDESE, *op. cit.*, 241 ss., secondo cui si tratta di un'ipotesi di incapacità a succedere; G. AZZARITI E G. MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, 106, secondo cui le persone giuridiche non possono decadere dal beneficio, e la mancata o incompleta redazione dell'inventario dà luogo, solo, ad una responsabilità per danni, nei confronti del legale rappresentante; P. LOREFICE, *op. cit.*, 284.

⁽²¹⁾ Cass., 5.11.1955, n. 3599, in *Mass. Foro it.*, 1955, 788; Cass., 8. 5.1979, n. 2617, in *Riv. notariato*, 1979, II, 917. App. Milano, 12.12.1947, in *Giur. it.*, 1949, I, 2, 26, con nota di P. CASTELLANI, *Decadenza delle persone giuridiche dal diritto di accettare l'eredità*; App. Firenze, 22.5.1953, in *Foro it.*, 1954, 92; App. Bari, 24.3.1984, in *Corti Bari*, 1984, 173, con nota di A. Calderola.

È discussa
l'applicazione
delle cause
di decadenza
dal beneficio
alle persone
giuridiche

In tal modo, si aderisce implicitamente alla tesi, secondo cui l'inventario si inserisce in una fattispecie progressiva, che ha come effetto finale il conseguimento della qualità di erede beneficiato⁽²²⁾. Finché tutti gli elementi della stessa non si realizzino, non sussiste alcuna accettazione. Di conseguenza, la persona giuridica non decade mai dal beneficio, né dai termini per compiere l'inventario.

Per quanto concerne gli incapaci, è opinione diffusa che essi diventino eredi beneficiati, fin dall'accettazione (debitamente autorizzata), anche qualora il rappresentante legale non rediga l'inventario, nei termini prescritti. L'incapace manterebbe, quindi, la limitazione di responsabilità fino allo spirare del termine, previsto dall'[art. 489](#)

(22) Cass., 29.9.2004, n. 19598, *cit.*

(23) L. FERRI, *op. cit.*, 320; A. JANNUZZI e P. LOREFICE, *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 439 ss.

c.c. (un anno dalla cessazione dell'incapacità). Successivamente, se non si conformasse alle norme relative, tra cui rientrerebbe anche la redazione dell'inventario, decadrebbe dal beneficio, *ex tunc*⁽²³⁾.

Anche qui, si riscontra la presenza di un diverso orientamento, che presuppone, implicitamente, l'accoglimento della ricostruzione dell'accettazione beneficiata, come una fattispecie a formazione progressiva. È stato ritenuto, infatti, che il minore, fino allo scadere del termine di un anno dalla maggiore età, mantenga la posizione di chiamato, nell'ipotesi in cui il suo rappresentante legale ponga in essere la dichiarazione di accettazione, ma non anche l'inventario, nei termini di legge⁽²⁴⁾.

(24) Cass., 11.7.1988, n. 4561, *cit.*

Collana diretta da Paolo Cendon

GIURISPRUDENZA CRITICA

■ Un'opera chiara, pratica e completa.

La Collana Giurisprudenza Critica è concepita per fornire uno strumento di informazione pratico e completo. In ciascun volume, ogni capitolo è arricchito da una completa bibliografia e dagli indispensabili riferimenti normativi relativi alle singole fattispecie trattate.

■ Le ultime novità:

- N. Centofanti**
 - I VINCOLI ALLA PROPRIETÀ PRIVATA
 - Fonti, disciplina, indennità, tutela giurisdizionale
- A. Liberati**
 - DANNO ESISTENZIALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- L. A. Cristofano**
 - I RITI ALTERNATIVI AL GIUDIZIO PENALE ORDINARIO
- P. Gianniti**
 - LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PENALE
- E. Russo, C. Criaco**
 - L'APPALTO PRIVATO
- C. Marvasti**
 - IL PROCEDIMENTO POSSESSORIO
- G. Giusti**
 - IL DIRITTO PROCESSUALE DELLA FAMIGLIA (TOMO I E TOMO II)
- P. Capello**
 - IL CONCORSO DI REATI E DI NORME
- P. Leanza, R. Vairo**
 - IL PROCESSO CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
- M. Sella**
 - LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA SINISTRI STRADALI
- C. Tomassetti**
 - LA RAPPRESENTANZA
- A. Marcheselli, F. Fiorentin**
 - L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
- P. Cendon**
 - I DIRITTI DELLA PERSONA
 - Tutela civile, penale, amministrativa (4 TOMI)
- A. Tomassetti**
 - IL POSSESSO

UTET®
GIURIDICA

'COUPON' DA INVIARE PER POSTA A:
Utet Professionale
Casella Postale 6149
00195 ROMA

O PER FAX:
06.80.79.223

Per ulteriori informazioni:
info.giuridica@utet.it

Richieda subito maggiori informazioni sulla collana "Giurisprudenza Critica" diretta da Paolo Cendon

Nome/Cognome o Società/Studio.....

Via n.

Cap Città Prov.

Tel. Fax.

Cell. E-mail.

GC001 

Con la compilazione del presente coupon acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali al fine di ricevere successive ed esaurienti informazioni sulle attività editoriali e commerciali della Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l.. Sarà mia facoltà revocare tale consenso in qualsiasi momento scrivendo al vostro Responsabile Dati, come previsto dall'art.13 del D.Lgs. 196/03.